



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470 – 282234

Sito Internet: [www.figc-campania.it](http://www.figc-campania.it)  
e-mail: [info@figc-campania.it](mailto:info@figc-campania.it)



**Stagione Sportiva 2016/2017**  
**Comunicato Ufficiale n. 123 del 15 giugno 2017**

\* \* \* \* \*

**COMUNICAZIONI DEL COLLEGIO DI GARANZIA DEL C.O.N.I.**

Allegata al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituisce parte integrante, si pubblica la **Decisione n. 45 anno 2017**, del 12 giugno 2017 del Collegio di Garanzia del C.O.N.I. – Seconda Sezione, relativa a **delibera di diretto interesse del C.R. Campania.**

\* \* \* \* \*

**COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti **Comunicati Ufficiali**:

- n. 177/A del 12 giugno 2017 – **svincolo calciatori U.S. Latina Calcio S.r.l.**;
- n. 185/AA del 12 giugno 2017 – **delibere di diretto interesse del C.R. Campania**;
- n. 142/CFA del 13 giugno 2017 – **delibere di diretto interesse del C.R. Campania**;
- n. 27TFN – **Sez. Tesseramenti del 13 giugno 2017 – delibere di diretto interesse del C.R. Campania.**

\* \* \* \* \*

**COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti **documenti** della L.N.D.:

- **Comunicato Ufficiale n. 358 del 12 giugno 2017 – risultati e provvedimenti disciplinari delle gare di ritorno del secondo turno degli spareggi nazionali tra le seconde classificate nei Campionati Regionali di Eccellenza 2016/2017**;
- **Comunicato Ufficiale n. 359 del 12 giugno 2017 – CC.UU. 7-8-9-10-11-12 BS – Coppa Italia 2017 di Beach Soccer**;
- **Comunicato Ufficiale n. 362 del 14 giugno 2017 – proroga Commissariamento del C.R. Campania**;
- **Comunicato Ufficiale n. 363 del 14 giugno 2017 – Commissione Tecnica per la valutazione delle domande di ammissione alla Categoria superiore**;
- **Comunicato Ufficiale n. 364 del 15 giugno 2017 – nomina del dott. Sandro Morgana a Delegato della gestione del Dipartimento di Calcio Femminile della L.N.D.**;
- **Circolare n. 79 del 7 giugno 2017 – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – sigg. Giuseppe Cascone e Stefano Molteni.**
- **Circolare n. 80 del 14 giugno 2017 – Legge 81 del 22 maggio 2017: misure per la tutela del lavoro autonomo.**

\* \* \* \* \*

## **COMUNICAZIONI DELLA COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA**

Allegato al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituisce parte integrante, si pubblica il **Comunicato Ufficiale n. 10/CG**, del 13 giugno 2017 della **Commissione Federale di Garanzia**, relativo a **delibera di diretto interesse del C.R. Campania**.

\* \* \* \* \*

### **CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE** **CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE E SEDE** **TRASFERIMENTI DI SEDE** **FUSIONI TRA DUE O PIÙ SOCIETÀ** **SCISSIONI INTERNE AD UNA SOCIETÀ** **TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE –** **disciplinata dall'art. 2500 Sesties del Codice Civile (atto notarile)** **TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE (ASSOCIAZIONI** **RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE) A SOCIETÀ DI CAPITALI. - Delibera** **di trasformazione adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e** **segg. del Codice Civile e dello Statuto Sociale (atto notarile)** **ADEGUAMENTO DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE** **CON LA QUALIFICA DILETTANTISTICA**

Le istanze, di cui all'epigrafe, con la documentazione in unico originale ed, in più, integrale fotocopia, corredate dal rispettivo **modello, predisposto dalla F.I.G.C. in carta autocopiante (disponibile presso il C.R. Campania e presso le Delegazioni Provinciali che ne fanno parte)**, debitamente compilato, timbrato e sottoscritto dal Legale Rappresentante, dovranno **pervenire** al C.R. Campania **entro e non oltre le ore 18.00 di giovedì 22 giugno 2017**, per la trasmissione d'ufficio, nei termini che saranno fissati e pubblicati su questo C.U., al Presidente Federale. **Esse saranno depositate a mano al C.R. Campania (presso gli Uffici di via Strettola Sant'Anna alle Paludi il martedì ed il giovedì dalle ore 10 alle ore 16).**

Le istanze non potranno essere rimesse direttamente né alla L.N.D. né alla F.I.G.C., essendo prescritto il **preventivo** parere del Comitato Regionale di appartenenza.

**Trascorso il termine di giovedì 22 giugno 2017, le domande di cui sopra che perverranno a questo C.R. Campania incomplete, saranno archiviate.**

\* \* \* \* \*

## **NORME COMUNI ALLE GARE DEI *PLAY-OFF* DEI *PLAY-OUT***

Come dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2016, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 57, comma 2, N.O.I.F., il C.R. Campania ha stabilito che, per ogni singola gara, l'incasso sia trattenuto dalla società che ospita ed organizza la gara e che il costo del titolo d'ingresso sarà determinato, a suo insindacabile giudizio, dal C.R. Campania, nel rispetto di quelli praticati nel corso della stagione sportiva corrente.

Per la disciplina sportiva relativa alle gare di *play-off* e di *play-out*, si rimanda agli artt. 17, 18, 19, 22 e 46 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché al Comunicato Ufficiale n. 81/A del 23 novembre 2016 della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 49 del 24 novembre 2016 di questo C.R.

Nell'ipotesi di eventuali reclami con potenziale incidenza sulle gare di *play-off* o di *play-out*, sarà atteso l'esito dei reclami medesimi fino alla Corte Sportiva di Appello Territoriale, ma non, per evidenti motivi di tempestività, quello di eventuali Organi succedanei.

\* \* \* \* \*

## **PLAY-OFF E PLAY-OUT DEI CAMPIONATI DI CALCIO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Si trascrive di seguito la normativa in ordine alle sanzioni a carico di tesserati valide per i *play-off* ed i *play-out* delle gare dei Campionati organizzati nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti:

ART. 19 C.G.S. ... omissis ...

### **ART. 19 C.G.S., COMMA 13.**

Per le sole gare di *play-off* e di *play-out* della Lega Nazionale Dilettanti:

**a) le ammonizioni irrogate nelle gare di Campionato non hanno efficacia per le gare di *play-off* e *play-out*,**

**b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva,** salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Omissis ... Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto od in parte nelle gare di *play-off* e *play-out* devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lettera c), LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.

**Le squalifiche per recidiva a seguito di ammonizione, riportate nell'ultima giornata di Campionato, devono essere scontate nei *play-off* o *play-out*.**

\* \* \* \* \*

## **PUBBLICAZIONE CLASSIFICHE UFFICIALI E GRADUATORIE DI COPPA DISCIPLINA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017**

Sul Comunicato Ufficiale di venerdì 30 giugno 2017 saranno pubblicate le classifiche finali di tutta l'attività agonistica della stagione sportiva 2016/2017 organizzata nell'ambito del C.R. Campania e le relative graduatorie della Coppa Disciplina.

\* \* \* \* \*

## **SOSPENSIONE FINO AL 30 GIUGNO 2017 DELL'EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DI DOTAZIONE ED USO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI - CORSI DI FORMAZIONE**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede **l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.**

**Nonostante la sospensione fino al 30 giugno 2017 dell'efficacia delle disposizioni di dotarsi di defibrillatori, disposta dal Ministro della Salute, il C.R. Campania, in collaborazione con il "CONI Scuola Regionale dello Sport in Campania" e con il Comitato Regionale CONI della Campania, ha previsto di organizzare dei Corsi di Formazione per l'uso dei defibrillatori semiautomatici.**

**Le Società che intendano presentare domanda di partecipazione al Corso di cui innanzi devono preventivamente comunicare la loro intenzione al C.R. Campania, a mezzo fax al numero **081 / 2449021**, al fine di dell'attivazione del Corso medesimo.**

**La quota d'iscrizione per la partecipazione al Corso è fissata in € 80 (oltre IVA, se dovuta)**

**Il Corso avrà inizio appena raggiunto il numero minimo di 24 unità.**

\* \* \* \* \*





## **GARE DI SPAREGGIO-PROMOZIONE: domenica 18 giugno 2017 – ore 16.30**

Per la determinazione delle cinque società, che, tra le sette seconde classificate (una per ognuno dei sette gironi del Campionato Regionale Campano di Prima Categoria 2016/2017, all'esito delle gare, di cui al precedente paragrafo), acquisiranno il titolo sportivo per l'ammissione al Campionato Regionale di Promozione 2017/2018, saranno disputate due gare di *spareggio-promozione*, come di seguito specificato:

va premesso che:

A) **LE TRE SOCIETÀ IN MIGLIORE POSIZIONE DI CLASSIFICA TRA LE SETTE QUALIFICATE** (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*), **ACQUISIRANNO IN MODO DIRETTO IL TITOLO SPORTIVO PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE 2017/2018**; in caso di uguale posizione di classifica, si terrà conto, nell'ordine: a) del miglior quoziente "Punti conseguiti / gare giocate"; b) della differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato; c) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato; d) del sorteggio, che sarà eseguito presso questo C.R., previa convocazione, anche telefonica, delle società interessate;

B) **le altre quattro società**, vincenti le gare dei "Play-off", o considerate vincenti, come dalla normativa, **saranno suddivise, in due abbinamenti**:

**ABBINAMENTO 1:** la società in quarta posizione di classifica tra le sette qualificate (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*), a conclusione della stagione regolare, contro la società in peggiore posizione di classifica (settima) tra le sette qualificate (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*), a conclusione della stagione regolare; in caso di uguale posizione di classifica, si terrà conto, nell'ordine: a) del miglior quoziente: "Punti conseguiti / gare giocate"; b) differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato; c) maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato; d) del sorteggio, che sarà eseguito presso questo C.R., previa convocazione, anche telefonica, delle società interessate;

**ABBINAMENTO 2:** la società in quinta posizione di classifica tra le sette qualificate (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*), a conclusione della stagione regolare, contro la società in penultima posizione (sesta) di classifica tra le sette qualificate (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*), a conclusione della stagione regolare; in caso di uguale posizione di classifica, si terrà conto, nell'ordine: a) del miglior quoziente: "Punti conseguiti / gare giocate"; b) differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato; c) maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato; d) del sorteggio, che sarà eseguito presso questo C.R., previa convocazione, anche telefonica, delle società interessate;

- le società di ciascuno dei due abbinamenti disputeranno un'unica gara, sul campo della società in migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*), a conclusione della stagione regolare. In caso di uguale posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*), a conclusione della stagione regolare, tra le due società abbinata, **la gara di ciascuno dei due abbinamenti sarà disputata sul campo della società che avrà conseguito il maggior quoziente "Punti conseguiti / gare giocate"** (Esempi: 66 punti realizzati su 30 gare giocate = quoziente 2,2; 63 punti realizzati su 28 gare giocate = quoziente 2,25. In questo caso, si gioca sul campo della società con quoziente 2,25), a conclusione della stagione regolare; in caso di ulteriore parità, si terrà conto, nell'ordine:

• **del maggior quoziente, determinato dalla divisione tra:** a) il valore numerico, che risulterà quale differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato; b) il numero delle gare giocate;

• **del maggior quoziente, determinato dalla divisione tra:** a) il numero di reti segnate nell'intero Campionato; b) il numero delle gare giocate;

• **in caso di perdurante parità, per determinare la società che disputerà la gara spareggio-promozione in casa, sarà effettuato il sorteggio, che sarà eseguito presso questo C.R., previa convocazione, anche telefonica, delle società interessate.**

- in caso di parità, al termine di ognuna delle **due** gare degli **abbinamenti (1., 2.)**, **SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DEI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI, MA NON DEI TIRI DI RIGORE**;

- al termine dei tempi regolamentari ed eventuali supplementari delle gare, di cui alla lettera C), in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*), a conclusione della stagione regolare, o la società che abbia disputato la gara in casa, a seguito dell'applicazione dei criteri, di cui alla medesima lettera c);

**Le due società vincenti le gare, di cui agli abbinamenti (1., 2.) della lettera B), o considerate vincenti, come dalla normativa, acquisiranno il titolo sportivo per l'ammissione al Campionato Regionale Campano di Promozione 2017/2018.**

## **RISERVA DI PRIORITÀ ASSOLUTA ALLE DUE SOCIETÀ PERDENTI LA GARA DI SPAREGGIO-PROMOZIONE, O CONSIDERATE NON VINCENTI, COME DALLA NORMATIVA**

Alle due società, di cui innanzi, è riservata priorità assoluta, esclusivamente per l'anno sportivo 2017/2018, in ordine all'ammissione al Campionato di Promozione, fino a copertura degli eventuali posti vacanti in organico, senza obbligo, entro tale limite, di presentazione della domanda di ammissione. In tale circostanza dovrà essere formalizzata l'iscrizione al Campionato di Promozione 2017/2018 entro il termine di scadenza ordinatorio. Nell'ipotesi di posti vacanti, nell'organico del Campionato di Promozione 2017/2018, in numero inferiore a due, l'ordine di graduatoria delle due società, di cui al titolo di questo paragrafo, sarà stabilito attraverso il punteggio determinato nel rispetto dei "Criteri di ammissione / riammissione alla categoria superiore 2017/2018", pubblicati in allegato al C.U. n. 19 di giovedì 8 settembre 2016 di questo C.R. L'ammissione al Campionato di Promozione 2017/2018, mediante la riserva di priorità assoluta, di cui a questo paragrafo, non è considerata "non ammissione" e, di conseguenza, comporta la preclusione, di cui al n. 5) della pag. 11 dello specifico Allegato ("Criteri di ammissione / riammissione alla categoria superiore 2017/2018") al C.U. n. 19 dell'8 settembre 2016 di questo C.R.

## **CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE 2016/2017**

### **GARE DI PLAY-OFF**

Di seguito si pubblica il calendario della gara del secondo turno dei *play-off del Campionato Regionale di Calcio Femminile 2016/2017*. Essa sarà disputata come segue:

**SECONDO TURNO: domenica 18 giugno 2017 – ore 16.30**

#### **Girone A**

2ª contro 5ª LE STREGHE BENEVENTO C.F. SANT'EGIDIO FEMMINILE MELLUSI 1 – BENEVENTO

In caso di parità al termine della gara, **SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DEI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI, MA NON DEI TIRI DI RIGORE.**

Al termine dei tempi regolamentari ed eventuali supplementari delle gare di cui innanzi, in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica al termine del Campionato (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*) a conclusione della stagione regolare.

## **COPPA CAMPANIA DI CALCIO FEMMINILE 2016/2017**

### **SEMIFINALI – GARE DI RITORNO DEL 14-15 GIUGNO 2017**

A. FEMM. PONTECAGNANO – VIRTUS PARTENOPE: 23 giugno 1978 – PONTECAGNANO (GIOV. 15.6.2017 ore 19.30);

B. PRATER CLUB NAPOLI – LE STREGHE BENEVENTO C.F.: MELLINO – CAMALDOLI – NAPOLI (ORE 20.00).

Le modalità di qualificazione alla gara di finale sono – nell'ordine – le seguenti:

- 1) maggior numero di punti conseguiti nelle due gare;
- 2) in caso di parità di punti conseguiti:
  - a) migliore differenza tra le reti realizzate e le reti subite;
  - b) maggior numero di reti realizzate fuori casa.

In caso di perdurante parità, al termine della gara di ritorno saranno effettuati i tiri di rigore come dal Regolamento di Giuoco del Calcio.

### **GARA DI FINALE – MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2017**

La gara di finale regionale si disputerà mercoledì 21 giugno 2017 (oppure, previo accordo tra le due finaliste, sabato 24 o domenica 25 giugno 2017), **su un impianto sportivo, individuato a scelta insindacabile del C.R. Campania, SENZA LA DISPUTA DEI TEMPI SUPPLEMENTARI.**

In caso di parità, al termine della gara di finale saranno effettuati i tiri di rigore, come dalla Regola 7 delle "Regole del giuoco" e "Decisioni Ufficiali".

## RISULTATI GARE DEL 10 – 11 GIUGNO 2017

### **PLAY-OFF PRIMA CATEGORIA**

<b>GIRONE A – SECONDO TURNO</b>		
VIRTUS LIBURIA	- NUOVA BOYS CAIVANESE	2 - 2

<b>GIRONE B – SECONDO TURNO</b>		
MONTESARCHIO	- POLISPORTIVA VOLTURNO	2 - 1

<b>GIRONE C – SECONDO TURNO</b>		
CASAMARCIANO	- PER SAN MARZANO	0 - 0

<b>GIRONE F – SECONDO TURNO</b>		
CENTRO STORICO SALERNO	- OLYMPIC SALERNO	3 - 2

### **PLAY-OUT PRIMA CATEGORIA**

<b>GIRONE A – SECONDO TURNO</b>		
REAL FRATTAMINORE	- JUNIOR SAN CIPRIANO 2005	4 - 2

<b>GIRONE C – SECONDO TURNO</b>		
TEORA	- SIRIGNANO 1963	4 - 3

<b>GIRONE E – SECONDO TURNO</b>		
REAL SANT AGNELLO	- SPORTING CAMPANIA	1 - 0

<b>GIRONE G – SECONDO TURNO</b>		
FI.PE	- NUOVA SAN VITO SAPRI	7 - 1

### **PLAY-OFF REGIONALE FEMMINILE**

<b>GIRONE A - 1 Giornata – A</b>		
LE STREGHE BENEVENTO C.F.	- FRATTESE S.R.L.	2 - 1
SANT EGIDIO FEMMINILE	- REAL SALERNITANA FEMMINIL	2 - 0

### **AMATORIALI OVER**

<b>GIRONE A - 13 Giornata – R</b>		
BIORES AVIS	- EVERGREEN NAPOLI	4 - 2
PLANET 365	- STELLA ROSSA 09	4 - 3

## **GIUSTIZIA SPORTIVA** **GIUDICE SPORTIVO**

Si pubblicano di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Sergio Longhi, alla presenza del rappresentante dell'A.I.A., nelle sedute del 12 e 13/6/2017.

### **PLAY-OFF PRIMA CATEGORIA**

#### **GARE DEL 11/ 6/2017**

#### **A CARICO DI SOCIETÀ**

##### **AMMENDA**

Euro 300,00 MONTESARCHIO  
propri sostenitori facevano esplodere sette petardi.

Euro 300,00 PER SAN MARZANO  
disputa tra tesserati; rissa tra propri sostenitori e sostenitori della squadra avversaria sedata dall'intervento del Carabiniere presente sul posto e dal successivo arrivo di due pattuglie della Polizia; proprio sostenitore al triplice fischio del direttore di gara rincorreva lo stesso e lo spintonava più volte.

Euro 160,00 CASAMARCIANO  
disputa tra tesserati; rissa tra propri sostenitori e sostenitori della squadra avversaria sedata dall'intervento del Carabiniere presente sul posto e dal successivo arrivo di due pattuglie della Polizia.

## **A CARICO DI ALLENATORI**

### **SQUALIFICA FINO AL 3/ 8/2017**

MIELE ALESSANDRO (CASAMARCIANO)

con comportamento contrario ai principi di correttezza, lealtà e sportività, a gioco fermo, si spintonava con un dirigente della squadra avversaria dando inizio ad una rissa tra i calciatori accorsi per dividerli.

LIGUORI ALFONSO (PER SAN MARZANO)

con comportamento contrario ai principi di correttezza, lealtà e sportività, a gioco fermo, si spintonava con un dirigente della squadra avversaria dando inizio ad una rissa tra i calciatori accorsi per dividerli.

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA**

PESSOLANO ANTONIO (CENTRO STORICO SALERNO)

## **A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

### **SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE**

BARONE CARLO (CASAMARCIANO)

con comportamento contrario ai principi di correttezza, lealtà e sportività rivolgeva al direttore di gara frasi ingiuriose e volgari.

ESPOSITO ANIELLO (CASAMARCIANO)

con comportamento contrario ai principi di correttezza, lealtà e sportività rivolgeva al direttore di gara frasi ingiuriose e volgari.

LA MARCA ANTONIO (CASAMARCIANO)

con comportamento contrario ai principi di correttezza, lealtà e sportività rivolgeva al direttore di gara frasi ingiuriose e volgari.

SCHIAVONE MARCO (PER SAN MARZANO)

con comportamento contrario ai principi di correttezza, lealtà e sportività rivolgeva al direttore di gara frasi ingiuriose e volgari.

### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

CASTALDO RAFFAELE (NUOVA BOYS CAIVANESE)

DI LEVA DAVIDE (PER SAN MARZANO)

MAIONE PIETRO (VIRTUS LIBURIA)

## **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

### **SQUALIFICA PER DUE GARE**

ACQUAVIVA OSVALDO (OLYMPIC SALERNO)

### **SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)**

CAVA LAURO (MONTESARCHIO)

CIOCIA CARMINE (NUOVA BOYS CAIVANESE)

CRISPINO GIUSEPPE (NUOVA BOYS CAIVANESE)

FLAMINIO GIUSEPPE (NUOVA BOYS CAIVANESE)

DI SORBO ARMANDO (POLISPORTIVA VOLTURNO)

### **AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA**

BARONE CARLO (CASAMARCIANO)

BIFULCO CLEMENTE (CASAMARCIANO)

CALIENDO FRANCESCO (CASAMARCIANO)

DE RIGGI PIETRO (CASAMARCIANO)

ESPOSITO ANIELLO (CASAMARCIANO)

RUOPPO FRANCESCO SAVER (CASAMARCIANO)

PACIELLO FRANCESCO (CENTRO STORICO SALERNO)

DI BLASIO GIUSEPPE (MONTESARCHIO)

POLVERE PASQUALINO (MONTESARCHIO)

PELLINO NICOLA (NUOVA BOYS CAIVANESE)

ACQUAVIVA OSVALDO (OLYMPIC SALERNO)

CONTENTE PIER PAOLO (OLYMPIC SALERNO)

ROSSI SALVATORE (OLYMPIC SALERNO)

CUOMO RAFFAELE (PER SAN MARZANO)

NASTA GIOVANNI (PER SAN MARZANO)

CARBONE ANTONIO (POLISPORTIVA VOLTURNO)

DI SANTO RAFFAELE (POLISPORTIVA VOLTURNO)

PETRAZZUOLI LEOPOLDO (POLISPORTIVA VOLTURNO)

AMODIO VINCENZO (VIRTUS LIBURIA)

AVERSANO GIUSEPPE (VIRTUS LIBURIA)

GRANATA RAFFAELE (VIRTUS LIBURIA)

RAIMONDO LUIGI (VIRTUS LIBURIA)

TIROZZI GENEROSO (VIRTUS LIBURIA)

# PLAY-OUT PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 11/ 6/2017

## A CARICO DI SOCIETÀ

### AMMENDA

Euro 300,00 SIRIGNANO 1963

propri sostenitori lanciavano petardi ed altri oggetti sul terreno di gioco, senza colpire nessuno; dal solo rapporto del commissario di campo si rileva, inoltre, che un tifoso attingeva ripetutamente con sputi il guardalinee.

## A CARICO DIRIGENTI

### INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 11/ 9/2017

RUBERTO FELICE (SIRIGNANO 1963)

protestava reiteratamente nei confronti del direttore di gara, anche dopo essere stato richiamato; inoltre, come si rileva dal rapporto del commissario di campo, nell'allontanarsi dal terreno di giuoco, ingiuriava ancora il direttore di gara

## A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

### SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

DANDREA MASSIMINO (SIRIGNANO 1963)

dopo essere stato colpito con un calcio, si alzava e colpiva l'avversario con un pugno all'altezza della spalla

CRISPINO ALESSANDRO (TEORA)

dopo aver subito un fallo, reagiva colpendo l'avversario con un calcio

### SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

FERRANTE ANTONIO (SIRIGNANO 1963)

metteva le mani in faccia ad un avversario

CENTRELLA LUCA (TEORA)

metteva le mani in faccia ad un avversario

### SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DI TELLA FRANCESCO (JUNIOR SAN CIPRIANO 2005)

### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DI TELLA FRANCESCO (JUNIOR SAN CIPRIANO 2005)

GARGIULO GIOVANNI (REAL SANT AGNELLO)

DI DOMENICO VINCENZO (SPORTING CAMPANIA)

## A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

### SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

PREZIUSO ANDREA (TEORA)

### AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

PRISCIANTELLI GIOVANNI (FI.PE)

CANTILE DOMENICO (JUNIOR SAN CIPRIANO 2005)

CERULLO AGOSTINO (JUNIOR SAN CIPRIANO 2005)

MARZOCHELLA PASQUALE (JUNIOR SAN CIPRIANO 2005)

SORGENTE VINCENZO (JUNIOR SAN CIPRIANO 2005)

VERDE NICOLA (JUNIOR SAN CIPRIANO 2005)

DIALLO ALCANTARA (NUOVA SAN VITO SAPRI)

D AMBRA LUCA (REAL FRATTAMINORE)

FERRARO VINCENZO (REAL SANT AGNELLO)

CONTE FELICE ANGELO (SIRIGNANO 1963)

COZZOLINO ANTONIO (SIRIGNANO 1963)

BRUNO MARIO (SPORTING CAMPANIA)

DE LUCA PASQUALE (SPORTING CAMPANIA)

MEO GERARDO (TEORA)

# PLAY-OFF REGIONALE FEMMINILE

GARE DEL 11/ 6/2017

## A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

### AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

CICCARELLI CARMELA (FRATTESE S.R.L.)

ASTA GIULIA (LE STREGHE BENEVENTO C.F.)

CALANDRO FEDERICA (LE STREGHE BENEVENTO C.F.)

MAROTTI LAURA (LE STREGHE BENEVENTO C.F.)

CAMMARDELLA SONIA (REAL SALERNITANA FEMMINIL)

SCAIRATO FRANCESCA (REAL SALERNITANA FEMMINIL)

APREA FRANCESCA (SANT EGIDIO FEMMINILE)

BUNOCORE IMMACOLATA (SANT EGIDIO FEMMINILE)

# AMATORIALI OVER

GARE DEL 10/ 6/2017

## A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ESPOSITO SANDRO (EVERGREEN NAPOLI)

### AMMONIZIONE (III INFR)

ERRICO MARCO (BIORES AVIS)

RAIMONDO CIRO (BIORES AVIS)

GRECO CIRO

(BIORES AVIS)

### AMMONIZIONE (I INFR)

IMPROTA PASQUALE (EVERGREEN NAPOLI)

RUSSO RAFFAELE

(STELLA ROSSA 09)

## SPECIFICA PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE

### CAMPIONATO DI PROMOZIONE

#### **GARA: COMPENSORIO ALBA NUOVA – CICCIANO CALCIO – GARE DEL 19/02/2017**

Il GST, letto il provvedimento già adottato in precedenza nel C.U. n.79 del 23/2/2017, pag. 1922, avente ad oggetto la squalifica per sedici gare effettive del calciatore della società Cicciano Calcio, sig. Terracciano Luigi; ritenuto che i fatti oggetto della condotta tenuta dal tesserato nei confronti del direttore di gara siccome da quest'ultimo riportati in referto, seppur ritenuta grave ed altamente sleale la condotta del sopraccitato nei confronti del Direttore di gara; precisa che il comportamento tenuto in essere non è ascrivibile alle fattispecie regolamentate dal C.U. n.104/A della F.I.G.C. pubblicato in data 17/12/2014.

## DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

### **RIUNIONE DEL 12 GIUGNO 2017**

#### **FASC. 722**

Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. Roberto Arcella; Avv. Stefano Selvaggi; Avv. Nicola Di Ronza; Avv. Marino Iannone; Dott. Gianluca De Vincentiis; Avv. Raffaele Cangiano

Proc.12115/679 pfi16-17/CS/MB/acr del 4.05.2017 (Camp.to C/5 allievi Provinciali).

#### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Gennaro Pinchera, all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore della società ASD San Benedetto, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; calciatori: Michele Madero (gara del 10.04.2015); Paolino Tufano (gara dell'11.01.2015); Domenico De Simone (gara del 28.12.2014); Alessio Di Somma (gare del 14.12.2014 e 21.12.2014); Carmine Campetiello (gara del 14.12.2014); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; la società ASD San Benedetto, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società ASD San Benedetto malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal Presidente - dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Gennaro Pinchera con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Gennaro Pinchera, l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai

deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. ASD San Benedetto ed il suo Presidente sig. Gennaro Pinchera, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Michele Madero tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Paolino Tufano tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Domenico De Simone tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Alessio Di Somma quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Carmine Campetiello tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente Gennaro Pinchera, anche in veste di dirigente accompagnatore, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; e per la società ASD San Benedetto la penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica ed € 500,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. ASD San Benedetto alle date delle gare in contestazione.

Le sanzioni debbono quindi corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare senza essere stati tesserati, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Michele Madero tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Paolino Tufano tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Domenico De Simone tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Alessio Di Somma quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Carmine Campetiello tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente Gennaro Pinchera, anche in veste di dirigente accompagnatore, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società ASD San Benedetto la penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica ed € 500,00 di ammenda.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**FASC. 719**

**Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. Roberto Arcella; Avv. Stefano Selvaggi; Avv. Nicola Di Ronza; Avv. Marino Iannone; Dott. Gianluca De Vincentiis.**

**Proc.12038/692 pfi16-17/MB/CS/acr del 3.05.2017 (Camp.to giovanissimi provinciali).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Prezioso Filomeno Alberto, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Comunale Santa Filomena, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatori: De Gennaro Filomeno (gare del 23.12.2015 e 13.01.2016); Corcione Simone (gare del 17.12.2015 e 23.12.2015); Isola Tommaso (gare 17.12.2015 e 23.12.2015); Dapolito Gerardopio (gare del 23.12.2015 e 13.01.2016); Pafundi Giuseppe (gara del 13.01.2016); Oliveira Joao Victor (gara del 18.12.2015); Festa Andrea (gara del 18.12.2015); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sigg. Maresca Francesco, Corcione Stefano e Fabrizi Stefano: dirigenti accompagnatori della società ASD Comunale Santa Filomena, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società ASD Comunale Santa Filomena, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società ASD Comunale Santa Filomena malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiale Sigg. Maresca Francesco, Corcione Stefano e Fabrizi Stefano con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Prezioso Filomeno Alberto, l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. ASD Comunale Santa Filomena ed il suo Presidente sig. Prezioso Filomeno Alberto, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Nessuno dei deferiti era presente. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Corcione Simone quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Pafundi Giuseppe tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Isola Tommaso quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Dapolito Gerardopio quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Festa Andrea tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Oliveira Joao Victor tre (3) giornate di squalifica; il calciatore De Gennaro Filomeno quattro (4) giornate di squalifica; per il dirigente Mresca Francesco la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente Corcione Sefano la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente Fabrizi Stefano la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Prezioso Filomeno Alberto la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; e per la società ASD Comunale Santa Filomena la penalizzazione di punti quattro (4) in classifica ed € 450,00 di ammenda.

Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. ASD Comunale Santa Filomena alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.  
**P.Q.M.**

## **il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Corcione Simone quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Pafundi Giuseppe tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Isola Tommaso quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Dapolito Gerardopio quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Festa Andrea tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Oliveira Joao Victor tre (3) giornate di squalifica; il calciatore De Gennaro Filomeno quattro (4) giornate di squalifica; per il dirigente Mresca Francesco la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente Corcione Stefano la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente Fabrizi Stefano la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Prezioso Filomeno Alberto la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società ASD Comunale Santa Filomena la penalizzazione di punti quattro (4) in classifica ed € 450,00 di ammenda.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

## **FASC. 725**

**Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. R. Arcella; Avv. Stefano Selvaggi; Avv. Nicola Di Ronza; Avv. Marino Iannone; Dott. Gianluca De Vincentiis.**

**Proc.11633/677pfi16-17/CS/MB/acr del 21.04.2017 (Camp.to Giovanissimi provinciali).**

### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Vincenzo Sivo, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Calatia Calcio Maddaloni, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Alfonso Ottobre, (gara del 23.12.2015), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Diop Souleymane, dirigente accompagnatore della società ASD Calatia calcio Maddaloni, per la violazione di cui all'art.1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società Asd Calatia Calcio Maddaloni, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe è stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Calatia Calcio Maddaloni malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Diop Souleymane con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Vincenzo Sivo, l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. Asd Calatia Calcio Maddaloni ed il suo Presidente sig. Vincenzo Sivo, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta del 29/05/2017. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Alfonso Ottobre tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Diop Souleymane la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Sivo Vincenzo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società Asd Calatia Calcio Maddaloni la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Calatia Calcio Maddaloni alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

### **il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

#### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Alfonso Ottobre tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Diop Souleymane la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Sivo Vincenzo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Calatia Calcio Maddaloni la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 200,00 di ammenda.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

## **FASC. 713**

**Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. R. Cangiano; Avv. Stefano Selvaggi; Avv. Nicola Di Ronza; Avv. Marino Iannone; Dott. Gianluca De Vincentiis.**

**Proc.11762/907pfi16-17/CS/MB/ac del 27.04.2017 (Camp.to mini giovanissimi).**

### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Giuseppe Migliorato, all'epoca dei fatti Presidente della società Ssd Mep Calcio Srl, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatori: Vincenzo Bonito n.28.08.2001, (gare del 3.01.2015, 29.1.2014, 24.05.2015, 7.03.2015 e 9.02.2015); Kamal Sharma n. 5.01.2001, (gare del 7.03.2015 e 9.02.2015); Daniele Pio Viglione n. 6.09.2001, (gara del 29.11.2014), 7.03.2015, 9.02.2015, 18.01.2015 e 1.02.2015; per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Carlo Conte, Daniele Petrano, Claudio Cardinali e Claudio Musella dirigenti accompagnatori della società Ssd Mep Calcio Srl, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società Ssd Mep Calcio Srl, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe sono stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Ssd Mep Calcio Srl malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiale Sigg. Carlo Conte, Daniele Petrano, Claudio Cardinali e Claudio Musella con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Giuseppe Migliorato, l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive.

La Soc. Ssd Mep Calcio Srl ed il suo Presidente sig. Giuseppe Migliorato, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta del 06/06/2017, rinviata alla data odierna su richiesta della parte deferita. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Vincenzo Bonito cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Kamal Sharma tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Viglione Daniele Pio quattro (4) giornate di squalifica; per il dirigente Musella Claudio la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente Conte Carlo la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per il dirigente Daniele Petrano la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente Cardinali Claudio la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Migliorato Giuseppe la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; e per la società Ssd Mep Calcio Srl la penalizzazione di punti cinque (5) in classifica ed € 500,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non erano tesserati per la soc. Ssd Mep Calcio Srl alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Vincenzo Bonito cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Kamal Sharma tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Viglione Daniele Pio quattro (4) giornate di squalifica; per il dirigente Musella Claudio la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente Conte Carlo la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per il dirigente Daniele Petrano la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente Cardinali Claudio la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Migliorato Giuseppe la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; per la società Ssd Mep Calcio Srl la penalizzazione di punti tre (3) in classifica ed € 350,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

### **FASC. 737**

**Componenti:** Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. G.M. Benincasa; Avv. M. Sepe; Avv. I. Simeone.

**Proc.12188/562pfi16-17/CS/MB/mm del 4.05.2017 (Camp.to Giovanissimi provinciali).**

#### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Faiello Salvatore, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Virtus Ponticelli, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF;**

**calciatore: Busiello Davide (gara del 1.03.2015); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Imperatrice Enzo, dirigente accompagnatore della società A.S.D. Virtus Ponticelli, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società A.S.D. Virtus Ponticelli,, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe è stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società ASD Virtus Ponticelli malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Imperatrice Enzo con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Faiello Salvatore, l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. ASD Virtus Ponticelli ed il suo Presidente sig. Faiello Salvatore, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Busiello Davide tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Imperatrice Enzo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Faiello Salvatore la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società Asd Virtus Ponticelli la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300.00 di ammenda.

Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.S.D. Virtus Ponticelli, alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo

che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Busiello Davide tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Imperatrice Enzo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Faiello Salvatore la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società Asd Virtus Ponticelli la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300.00 di ammenda.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**FASC. 735**

**Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. G.M. Benincasa; Avv. M. Sepe; Avv. I. Simeone.**

**Proc.12415/664pfi16-17/CS/MB/acr del 10.05.2017 (Camp.to mini giovanissimi provinciali).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Duraccio Ciro, all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore della società S. Giuseppe Vesuviano, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; calciatori: Saggese Vincenzo n. 9.04.2002 e La Marca Michele n.31.07.2002 (gara del 1.01.2016); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; la società S.C San Giuseppe Vesuviano, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.** La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nella gara di cui al deferimento dalla società S.C San Giuseppe Vesuviano malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale e presidente Sig. Duraccio Ciro con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in essa erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Duraccio Ciro, l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. S.C. San Giuseppe Vesuviano ed il suo Presidente sig. Duraccio Ciro, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Saggese Vincenzo tre (3) giornate di squalifica; il calciatore La Marca Michele tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente / dirigente Duraccio Ciro la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società San Giuseppe Vesuviano la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 350,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. S.C. San Giuseppe Vesuviano alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gara, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Saggese Vincenzo tre (3) giornate di squalifica; il calciatore La Marca Michele tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente / dirigente Duraccio Ciro la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società San Giuseppe Vesuviano la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**FASC. 717**

**Componenti: Avv. F. Mottola (f.f. Presidente); Avv. G.M. Benincasa; Dott. G. De Vincentiis  
Proc.11962/638pfi16-17/MB/CS/cf del 2.05.2017 (Camp.to Allievi Regionale).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**calciatori: Filippo Di Meglio (gara del 15.11.2014) e Andrea Di Iorio (gara del 14.02.2015) per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Giovan G. Sorrentino dirigente accompagnatore della società Asd Ischia Isola Verde Srl per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF.**

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Ischia Isola Verde malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Giovan G. Sorrentino con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Di Meglio Filippo tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Di Iorio Andrea tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Sorrentino Giuseppe la sanzione di tre (3) mesi di inibizione; Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd Ischia Isola Verde. alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Di Meglio Filippo tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Di Iorio Andrea tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Sorrentino Giuseppe la sanzione di tre (3) mesi di inibizione.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

## **FASC. 723**

**Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. G.M. Benincasa; Avv. M. Sepe; Avv. I. Simeone.**

**Proc.12137/791pfi16-17/CS/MB/acr del 4.05.2017 (Camp.to Giovanissimi Regionali fascia B).**

### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Paciello Carmine, all'epoca dei fatti Presidente della società SSC Real Carinaro, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Schiavone Gaetano (gara dell'8.11.2015); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Vitolo Carmine, dirigente accompagnatore della società SSC Real Carinaro, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società SSC Real Carinaro, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe è stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società SSC Real Carinaro malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Vitolo Carmine con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Paciello Carmine, l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. SSC Real Carinaro ed il suo Presidente sig. Paciello Carmine, facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Schiavone Gaetano tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Vitolo Carmine la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Paciello Carmine la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società SSC Real Carinaro la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. SSC Real Carinaro alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

#### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte, ad eccezione del calciatore Schiavone Gaetano (Calciatore di soli 13 anni che ha disputato solo una gara e che non risultava tesserato per cause non ascrivibili allo stesso); applica al dirigente Vitolo Carmine la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al Presidente Paciello Carmine la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; alla società SSC Real Carinaro la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

## **FASC. 736**

**Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. G.M. Benincasa; Avv. M. Sepe: Avv. I. Simeone.**

**Proc.12185/637pfi16-17/CS/MB/mm del 4.05.2017 (Camp.to Allievi provinciali).**

### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Andrea Raiola, all'epoca dei fatti Presidente della società Pol. JDK Futura, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Pasquale Cuccurullo (gara del 9.11.2014); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Giuseppe Grippa, dirigente accompagnatore della società Pol. JDK Futura, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società Pol. Jdk Futura, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe è stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Pol. Jdk Futura malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Giuseppe Grippa con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Andrea Raiola, l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. Pol. Jdk Futura ed il suo Presidente sig. Andrea Raiola, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Pasquale Cuccurullo tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Giuseppe Grippa la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Andrea Raiola la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società Pol. Jdk Futura la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Pol. Jdk Futura alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

### **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

#### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Pasquale Cuccurullo tre (3) giornate di squalifica; il dirigente Giuseppe Grippa la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il Presidente Andrea Raiola la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; la società Pol. Jdk Futura la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

## **FASC. 718**

**Componenti: Dott. De Vincentiis (f.f. Presidente); Avv. F. Mottola; Avv. G.M. Benincasa  
Proc.12078/696pf16-17/CS/MB/acr del 3.05.2017 (Camp.to allievi provinciali).**

### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Angelo Freda, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Libertas S. Marco Trotti, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatori: Simone Di Pietro e Raffaele Ciano (gare del 20.12.2015 e 10.01.2016) per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Daniele Sorgente dirigente accompagnatore della società ASD Libertas S. Marco Trotti, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF;**

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società ASD Libertas S.Marco Trotti malgrado non fossero tesserati . Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Daniele Sorgente con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Angelo Freda, l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. ASD Libertas S. Marco Trotti ed il suo Presidente sig. Angelo Freda, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Nessuno dei deferiti è presente all'udienza del 05/06/2017. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Di Pietro Simone quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Ciano Raffaele quattro (4) giornate di squalifica; per il dirigente Sorgente Daniele la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente Freda Angelo la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; e per la società ASD Libertas S.Marco Trotti la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed €350,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non erano tesserati per la soc. ASD Libertas S. Marco Trotti alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. V'è da dire che i suddetti tesserati ad eccezione del Sig. Di Pietro Simone, nonché la società in parola, sono stati sanzionati per fatti commessi, con decisione di questo Tribunale, pubblicato su C.U. del C.R. Campania del 21/04/2017, pag. 2535, e dunque si ritiene di dover disporre la continuazione tra il presente procedimento e quello di cui alla suindicata decisione. Pertanto, le sanzioni vanno definite come da dispositivo in relazione ai fatti sopramenzionati e al precedente disciplinare. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per continuazione tra il presente procedimento e quello di cui alle sanzioni pubblicate sul C.U. del C.R. Campania n. 140 del 21/04/2017 pag. 2535, la sanzione complessiva: al calciatore Di Pietro Simone quattro (4) giornate di squalifica; al calciatore Ciano Raffaele quattro (4) giornate di squalifica; al dirigente Sorgente Daniele la sanzione di mesi quattro (4) di**

inibizione; al Presidente Freda Angelo la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; alla società ASD Libertas S. Marco Trotti la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 350,00 di ammenda. In odine alla gara del 20/12/2015 e relativamente alle posizioni di Ciano Raffaele, Daniele Sorgente e Freda Angelo, il Tribunale, ritenuto che già con C.U. n. 104 del 21/04/2017 essi sono stati già sanzionati, dichiara non doversi procedere limitatamente alla contestazione “in parte qua” nei confronti dei predetti.

Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

## **FASC. 728**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. G.M. Benincasa; Avv. M. Sepe; Avv. S. Selvaggi.**

**Proc.12283/611 pf16-17/MB/CS/acr dell'8.05.2017 (Camp.to Giovanissimi Provinciali).**

### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Onzaca Carlo, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Team Junior Vesuvio, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatori: Heduard Hasan (gara del 10.01.2016); Francesco Pio Cefariello (gara del 17.01.2016); Domenico Di Sarno (gare 22.11.2015); Salvatore Pio Noto (gara del 22.11.2015); Danilo Dalia (gare del 3.01.2016, 6.12.2015 e 17.01.2016); Gianni Ascione (gare del 17.01.2016 e 20.12.2015); Giuseppe Esposito Alaia (gare del 13.12.2015, 22.11.2015 e 20.12.2015); Marco Romano (gare del 20.12.015 e 22.11.2015) per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. De Vita Domenico dirigente accompagnatore della società Asd Team Junior Vesuvio, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società Asd Team Junior Vesuvio, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Team Junior Vesuvio malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. De Vita Domenico con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Carlo Onzaca, l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. Asd Team Junior Vesuvio ed il suo Presidente sig. Onzaca Carlo, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Giuseppe Esposito Alaia cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Heduard Hasan tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Francesco Pio Cefariello tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Domenico Di Sarno (3) giornate di squalifica; il calciatore Romano Marco quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Salvatore Pio Noto tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Danilo Dalia tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Giovanni Ascione tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente De Vita Domenico la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; per il Presidente Onzaca Carlo la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; e per la società Asd Team Junior Vesuvio la penalizzazione di punti sei (6) in classifica ed € 700,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd Team Junior Vesuvio alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non

sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Giuseppe Esposito Alaia cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Heduard Hasan tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Francesco Pio Cefariello tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Domenico Di Sarno (3) giornate di squalifica; il calciatore Romano Marco quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Salvatore Pio Noto tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Danilo Dalia tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Giovanni Ascione tre (3) giornate di squalifica; il dirigente De Vita Domenico la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; il Presidente Onzaca Carlo la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; la società Asd Team Junior Vesuvio la penalizzazione di punti cinque (5) in classifica ed € 500,00 di ammenda.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**FASC. 727**

**Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. Roberto Arcella; Avv. Stefano Selvaggi; Avv. Nicola Di Ronza; Avv. Marino Iannone; Dott. Gianluca De Vincentiis.**

**Proc.12275/918 pf16-17/CS/MB/ac dell'8.05.2017 (Camp.to C/5 serie D).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**calciatori: Massimo Pepe e Alessandro Centrella (gare del 17.01.2015, 31.01.2015 e 11.01.2015); Gennaro Ucci (gare del 31.01.2015 e 21.12.2014); Vittorio Terella (gare 17.01.2015, 11.01.2015 e 21.12.2014) per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; la società AS VF Five Soccer 2014, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società AS VF Five Soccer 2014 malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Pasquale Speranza con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Pierfrancesco Vitale, l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. AS VF Five Soccer 2014 ed il suo Presidente sig. Pierfrancesco Vitale, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. All'udienza del 12/6/2017 la posizione dei Sigg.ri Vitale Pierfrancesco e Speranza Pasquale veniva definita ai sensi dell'art. 23 CGS mediante patteggiamento: a fronte della richiesta in tal senso, pertanto, il Tribunale disponeva lo stralcio delle posizioni dei predetti, procedendo oltre per gli altri incolpati. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: Il calciatore Massimo Pepe cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Alessandro Centrella cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Gennaro Ucci tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Vittorio Terella cinque (5) giornate di squalifica; per la società ASD VF Five Soccer 2014 la penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica ed € 450,00 di ammenda. Come accennato in premessa, la posizione dei sigg.ri Vitale e

Speranza è stata definita separatamente, di tal che la presente decisione involge la posizione dei soli calciatori Pepe, Centrella, Ucci, Terella e della Società ASD VF Five Soccer. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. AS VF Five Soccer 2014 alla data della gara. Ne discende pertanto l'affermazione della responsabilità disciplinare dei prevenuti, in relazione alle quali le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato.

Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non è sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

#### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Massimo Pepe cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Alessandro Centrella cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Gennaro Ucci tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Vittorio Terella cinque (5) giornate di squalifica; la società ASD VF Five Soccer 2014 la penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica ed € 450,00 di ammenda.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

#### **FASC. 727**

**Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. Roberto Arcella; Avv. Stefano Selvaggi; Avv. Nicola Di Ronza; Avv. Marino Iannone; Dott. Gianluca De Vincentiis.**

**Proc.12275/918 pf16-17/CS/MB/ac dell'8.05.2017 (Camp.to C/5 serie D).**

**PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Pierfrancesco Vitale, all'epoca dei fatti Presidente della società AS VF Five Soccer 2014, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF;**

**Sig. Pasquale Speranza dirigente accompagnatore della società AS VF Five Soccer 2014, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF;**

All'udienza del 12/06/2017 il Difensore Sig. Pasquale Speranza, munito delle procure speciali del Presidente Sig. Pierfrancesco Vitale, chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 23 C.G.S. e segnatamente: per Sig. Vitale Pierfrancesco mesi quattro (4) di inibizione (s.b. mesi 6, ridotto come sopra per il rito); per Sig. Speranza Pasquale mesi quattro (4) di inibizione (s.b. mesi 6, ridotto come sopra per il rito). La Procura Federale, in persona dell'avv. L. Cotugno, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.23 del C.G.S. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

#### **APPLICA**

**per Sig. Vitale Pierfrancesco mesi quattro (4) di inibizione (s.b. mesi 6, ridotto come sopra per il rito); per Sig. Speranza Pasquale mesi quattro (4) di inibizione (s.b. mesi 6, ridotto come sopra per il rito). Le sanzioni decorrono dal primo giorno a quello della pubblicazione del C.U. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

## **FASC. 729**

**Componenti: Avv. Eugenio Russo (f.f. Presidente); Avv. G. M. Benincasa; Avv. M. Sepe  
Proc.12257/639 pfi16-17/MB/CS/ps del 3.05.2017 (Camp.to provinciale di 3<sup>a</sup> categoria).**

### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Nazario Greco, all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore della società ASD Rodio, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1, 5, 6 e 61, delle NOIF; Sig. Antonio Greco, all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore della società ASD Atletico Caselle, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; calciatori: Piero Filpi (gara del 5.12.2015); Antonio Nappi (gara del 17.01.2016); Aniello Bellucci (gara 17.01.2016); Mauro Palumbo (gara del 19.12.2015); Gianpietro Greco (gara del 21.11.2015); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sigg. Enrico Sergio, Vito Montuori, Amerigo Lamanna: dirigenti accompagnatori della società Asd Rodio e Michele Greco dirigente accompagnatore della società asd Atletico Caselle, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF.**

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società ASD Rodio e Atletico Caselle malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiale Sigg. Enrico Sergio, Vito Montuori, Amerigo Lamanna: dirigenti accompagnatori della società Asd Rodio e Michele Greco dirigente accompagnatore della società asd Atletico Caselle, con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente e dirigente accompagnatore sig. Nazario Greco della A.S.D. Rodio e del sig. Antonio Greco Presidente della società ASD Atletico Caselle, l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. ASD Rodio e A.S.D. Atletico Caselle, nonché i loro Presidenti sigg. Nazario Greco e Antonio Greco, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Piero Filpi tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Nappi Antonio tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Aniello Bellucci quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Palumbo Mauro tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Gianpietro Greco tre (3) giornate di squalifica; il per il dirigente Amerigo Lamanna la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente Michele Greco la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per il dirigente Enrico Sergio la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente Montuori Vito la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Nazario Greco la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; e per la società Asd Rodio la penalizzazione di punti quattro (4) in classifica ed € 450,00 di ammenda; per il Presidente Antonio Greco la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società A.S.D. Atletico Caselle la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per le soc. Asd Rodio e A.s.d. Atletico Caselle alle date delle gare in epigrafe. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti

dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

## **Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania,**

### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Piero Filpi tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Nappi Antonio tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Aniello Bellucci quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Palumbo Mauro tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Gianpietro Greco tre (3) giornate di squalifica; il per il dirigente Amerigo Lamanna la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente Michele Greco la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per il dirigente Enrico Sergio la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente Montuori Vito la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Nazario Greco la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per il Presidente Antonio Greco la sanzione di mesi tre (3) di inibizione. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**In relazione alla richiesta preliminare della Procura Federale nei confronti delle società Asd Rodio e Asd Caselle. Il Tribunale rileva che le stesse non risultano deferite, seppur, in premessa, vengono attribuiti ipotesi di responsabilità. Pertanto il Tribunale rimette gli atti alla Procura Federale, per eventuali provvedimenti.**

## **FASC. 730**

**Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. Roberto Arcella; Avv. Stefano Selvaggi; Avv. Nicola Di Ronza; Avv. Marino Iannone; Dott. Gianluca De Vincentiis; Avv. Raffaele Cangiano.**

**Proc.12353/925 pf16-17/AS/MB/ac del 9.05.2017 (Camp.to C/5 serie D).**

### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**calciatori: Giuseppe Cavezza (gara del 28.03.2015) e Diego Scherillo (gara del 18.04.2015); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF.**

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società ASD Virtus Cicciano malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Felice Infante con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Raffaele Lauro, l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. ASD Virtus Cicciano ed il suo Presidente sig. Raffaele Lauro, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna, nella quale compariva il praticante Avvocato Salvatore Tortora, munito di procura speciale, il quale chiedeva di definire le posizioni di Lauro Raffaele, Infante Felice e della soc. Virtus Cicciano ai sensi dell'art. 23 CGS. Sull'accordo con la Procura Federale in ordine alle sanzioni, definite come da separato verbale, il Tribunale disponeva lo stralcio delle posizioni dei predetti, disponendo procedersi oltre quanto alle altre posizioni. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Cavezza Giuseppe tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Scherillo Diego tre (3) giornate di squalifica; Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. ASD Virtus Cicciano alla data delle gare. Ne consegue l'affermazione della responsabilità disciplinare dei calciatori incolpati: le sanzioni debbono

corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non era/erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

#### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Cavezza Giuseppe tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Scherillo Diego tre (3) giornate di squalifica.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

#### **FASC. 730**

**Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. Roberto Arcella; Avv. Stefano Selvaggi; Avv. Nicola Di Ronza; Avv. Marino Iannone; Dott. Gianluca De Vincentiis; Avv. Raffaele Cangiano**

**Proc.12353/925 pf16-17/AS/MB/ac del 9.05.2017 (Camp.to C/5 Serie D).**

#### **PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Raffaele Lauro, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Virtus Cicciano, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; Sig. Felice Infante, dirigente accompagnatore della società ASD Virtus Cicciano, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società Asd Virtus Cicciano, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto; GARE: Virtus Cicciano – Lausdomini C5 del 28/03/2015; Virtus Cicciano – Atletico Cantera del 18/04/2015.**

All'udienza del 12/06/2017 il Difensore Avv. Tortora Salvatore, munito delle procure speciali dei soggetti deferiti, chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.23 C.G.S. e segnatamente: per Sig. Lauro Raffaele mesi tre (3) di inibizione (s.b. mesi 4, ridotto come sopra per il rito); per Sig. Infante Felice mesi tre (3) di inibizione (s.b. mesi 4, ridotto come sopra per il rito) per la Società Virtus Cicciano la sanzione di euro 250,00 di ammenda e di punti 1 di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza (s.b. euro 350,00 di ammenda e di punti 2 di penalizzazione ridotta come sopra). La Procura Federale, in persona dell'Avv. L. Cotugno, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.23 del C.G.S. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

#### **APPLICA**

**per il Sig. Lauro Raffaele mesi tre (3) di inibizione (s.b. mesi 4, ridotto come sopra per il rito); per il Sig. Infante Felice mesi tre (3) di inibizione (s.b. mesi 4, ridotto come sopra per il rito) per la Società Virtus Cicciano la sanzione di euro 250,00 di ammenda e di punti 1 di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza (s.b. euro 350,00 di ammenda e di punti 2 di penalizzazione ridotta come sopra).**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno a quello della pubblicazione del C.U.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

## **FASC. 658**

**Componenti: Avv. Russo (f.f. Presidente); Avv. Benincasa; Avv. Sepe: Avv. Simeone.  
Proc.10342/435pfi16-17/CS/MB/sds del 22.03.2017 (Camp.to Allievi Regionale B).**

### **PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Gerardo Abagnale, all'epoca dei fatti Presidente della società S.S.S. Antonio Abate, ora F.B.C. Sorrento, per la violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; la società S.S. S. Antonio Abate, ora F.B.C. Sorrento, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 C.G.S., per le condotte riconducibili a carico del proprio Presidente, del calciatore e del proprio dirigente accompagnatore; GARA: S. Antonio Abate – Millenium Calcio Salerno.**

All'udienza del 22/05/2017 il Difensore Avv. Giuseppe Capiello, munito delle procure speciali dei soggetti deferiti, chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.23 C.G.S. e segnatamente: per Sig. Abagnale Gerardo mesi due (2) di inibizione (s.b. mesi 3, ridotto come sopra per il rito); per la Società S.S.S. Antonio Abate, ora F.B.C. Sorrento la sanzione di euro 200,00 di ammenda e di punti 1 di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza (s.b. euro 300,00 di ammenda e di punti 1 di penalizzazione ridotta come sopra). La Procura Federale, in persona dell'Avv. L. Cotugno, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.23 del C.G.S. **P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

### **APPLICA**

**per il Sig. Abagnale Gerardo mesi due (2) di inibizione (s.b. mesi 3, ridotto come sopra per il rito); per la Società S.S.S. Antonio Abate, ora F.B.C. Sorrento la sanzione di euro 200,00 di ammenda e di punti 1 di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza (s.b. euro 300,00 di ammenda e di punti 1 di penalizzazione ridotta come sopra).**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno a quello della pubblicazione del C.U.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

## **FASC. 658**

**Componenti: Avv. Russo (f.f. Presidente); Avv. Benincasa; Avv. Sepe: Avv. Simeone.  
Proc.10342/435pfi16-17/CS/MB/sds del 22.03.2017 (Camp.to Allievi Regionale B).**

### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**calciatore: Pasquale Pannone, (gara del 13.12.2015), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Mauro Andrea Abagnale, dirigente accompagnatore della società S.S. S. Antonio Abate, ora ASD F.B.C. Sorrento, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF. La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe è stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società S.S.S. Antonio Abate, ora F.B.C. Sorrento malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Mauro Andrea Abagnale con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Gerardo Abagnale l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. S.S. S. Antonio Abate, ora F.B.C. Sorrento ed il suo Presidente sig. Gerardo Abagnale facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Pannone Pasquale tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Abagnale Mauro Andrea la sanzione di mesi due (2) di inibizione. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la società S.S. S. Antonio Abate, ora F.B.C. Sorrento alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla**

regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M. il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Pannone Pasquale tre (3) giornate di squalifica; il dirigente Abagnale Mauro Andrea la sanzione di mesi due (2) di inibizione.**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**FASC. 692**

**Componenti: Avv. Russo (f.f. Presidente); Avv. Benincasa; Avv. Sepe; Avv. Simeone.**

**Proc.9862/423pfi16-17/CS/MB/cf del 13.03.2017 (Campato Provinciale di 3<sup>a</sup> catg).**

**PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Gerardo Gaetano Vietri, all'epoca dei fatti Presidente della società G.S. San Vito di Montoro, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Luigi Vietri, (gare del 19.04.2015 e 4.03.2015), per violazione art. 1 bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Nicola Liguori e Alessandro Faggiano, dirigenti accompagnatore della società G.S. San Vito di Montoro, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società G.S. San Vito di Montoro, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, C.G.S., per le condotte riconducibili a carico del proprio Presidente, del calciatore e dei propri dirigenti accompagnatori. **GARE: Gioventù Santagata – GS S. Vito Di Montoro del 03/05/2015; Gs S. Vito Di Montoro – Dinamo San Felice del 11/04/2015.****

All'udienza del 22/05/2017 venivano trasmesse a mezzo fax unitamente ai documenti di riconoscimento, chiedevano l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.23 C.G.S. e segnatamente: per Sig. Gerardo Gaetano Vietri mesi tre (3) di inibizione (s.b. mesi 4, ridotto come sopra per il rito); per Sig. Liguori Nicola mesi due (2) di inibizione (s.b. mesi 3, ridotto come sopra per il rito); per il calciatore De Maio Marco, la sanzione finale della squalifica per n. 2 gare (s.b. 3 gare, ridotta come sopra per il rito); per il calciatore Faggiano Alessandro, la sanzione finale della squalifica per n. 2 gare (s.b. 3 gare, ridotta come sopra per il rito); per la Società Gs San Vito Di Montoro la sanzione di euro 200,00 di ammenda e di punti 2 di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza (s.b. euro 300,00 di ammenda e di punti 2 di penalizzazione ridotta come sopra). La Procura Federale, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.23 del C.G.S.

**P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**APPLICA**

**per il Sig. Gerardo Gaetano Vietri mesi tre (3) di inibizione (s.b. mesi 4, ridotto come sopra per il rito); per il Sig. Liguori Nicola mesi due (2) di inibizione (s.b. mesi 3, ridotto come sopra per il rito); per il calciatore De Maio Marco, la sanzione finale della squalifica per n. 2 gare (s.b. 3 gare, ridotta come sopra per il rito); per il calciatore Faggiano Alessandro, la sanzione finale della squalifica per n. 2 gare (s.b. 3 gare, ridotta come sopra per il rito); per la Società Gs San Vito Di Montoro la sanzione di euro 200,00 di ammenda e di punti 2 di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza (s.b. euro 300,00 di ammenda e di punti 2 di penalizzazione ridotta come sopra).**

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno a quello della pubblicazione del C.U.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

## **DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

**Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. G.M. Benincasa ; Avv. I. Simeone; Avv. M. Sepe.**

### **RECLAMO DELLE SOCIETÀ SANFRAMONDI CALCIO / H2O RIARDO SOCCER**

**Gara: Sanframondi Calcio / H2O Riardo Soccer, del 07/05/2017 – Campionato Seconda Categoria, in riferimento al C.U. 111 del 11/05/2017.**

La C.S.A.T., letto il ricorso, sentito il reclamante, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, ascoltato l'arbitro a chiarimenti, visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza del reclamo proposto dalla Società Sanframondi Calcio. Invero, preliminarmente questa Corte dispone la riunione dei reclami proposti da ciascuna società per connessione oggettiva. Ciò posto, all'esito dell'istruttoria espletata ed in particolare a seguito dell'audizione del ddg è emerso che i fatti sono stati integralmente confermati così come i calciatori e dirigenti responsabili delle gravi condotte antisportive e violente ad eccezione del dirigente della reclamante Società Sanframondi Sig. Garofano Nicola che non ha tenuto alcuna condotta antisportiva anzi, come precisato dal direttore di gara si è opposto alla richiesta di mutare a referto il risultato della gara. **P.Q.M.**

**la Corte Sportiva d'Appello Territoriale**

#### **DELIBERA**

**di rigettare il reclamo proposto dalla società H2O Riardo Soccer e conferma i provvedimenti adottati nei confronti della predetta società e dei suoi tesserati; dispone incamerarsi la tassa a carico della società reclamante.**

**Accoglie parzialmente il reclamo proposto dalla Società Sanframondi Calcio confermando anche per questa i provvedimenti adottati dal G.S.T. di primo grado nei confronti della società e dei suoi tesserati ad esclusione di quello adottato a carico del dirigente Garofano Nicola, nei confronti del quale viene annullata l'inibizione così come riportata su C.U. n. 111 del 11/05/2017, nulla per la tassa a carico.**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. Di Ronza; Avv. M. Iannone; Avv. R. Cangiano.**

### **RECLAMO DEL TESSERATO CINELLI GIUSEPPE (DELLA SOCIETÀ DUGENTA CALCIO)**

**Gara: Dugenta / Amorosi, del 29/04/2017 – Campionato Prima Categoria, in riferimento al C.U. 108 del 04/05/2017.**

La C.S.A.T., letto il ricorso, sentito il reclamante, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, ascoltato l'arbitro a chiarimenti, visti gli atti ufficiali, rileva la infondatezza dello stesso. Il referto arbitrale ed in particolare il supplemento del ddg sono stati confermati dalle dichiarazioni rese in sede di audizione. Il ddg infatti, ha precisato di avere identificato nel calciatore Cinelli, che aveva indossato la maglia con il numero 9, l'autore del calcio ricevuto, a gioco sospeso, alla caviglia destra. La gravità del fatto compiuto e la circostanza nelle quali esso si è verificato (gioco fermo con il ddg che aveva ordinato il rientro negli spogliatoi) giustificano la sanzione inflitta dal G.S.T., anche in considerazione che il referto arbitrale costituisce fonte di prova piena e privilegiata. **P.Q.M.**

**la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

#### **DELIBERA**

**di rigettare il reclamo; nulla per la tassa reclamo, già versata.**

Componenti: Avv. E. Russo (f.f.Presidente); Avv. G.M. Benincasa ; Avv. I. Simeone; Avv. M. Sepe.

**RECLAMO DELLA SOCIETÀ LAVORATE CALCIO**

**Gara: Angels Episcopio / Lavorate Calcio, del 02/04/2017 – Campionato Terza Categoria, in riferimento al C.U. 47 del 06/04/2017 Delegazione Provinciale Salerno**

La C.S.A.T., letto il ricorso, sentito il reclamante, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, ascoltato l'arbitro a chiarimenti, visti gli atti ufficiali, rileva la infondatezza dello stesso. Invero, dall'attività istruttoria espletata nonché dall'audizione del ddg è emerso che il Sig. Domenico Crescenzo, nella qualità di Presidente pro-tempore della Soc. Lavorate Calcio, si è reso responsabile dell'attività violenta con testata nei confronti dell'arbitro. Il reclamo, così come proposto, non fornisce alcuna prova di quanto dedotto ed eccepito per cui i fatti, così come descritti nel referto di gara, che costituisce fonte primaria e privilegiata devono considerarsi effettivamente posti in essere dal Sig. Crescenzo Domenico. **P.Q.M.**

**la Corte Sportiva d'Appello Territoriale**

**DELIBERA**

di rigettare il reclamo e per l'effetto di confermare i provvedimenti disciplinari adottati dal G.S.T. nei confronti del dirigente della Soc. Lavorate Calcio, Sig, Crescenzo Domenico e riportato sul C.U. n. 47 del 6/04/2017. Dispone incamerarsi la tassa a carico della Società reclamante.

**Le ammende irrogate con il presente Comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 22 giugno 2017.**

**Publicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 15 giugno 2017.**

**Il Segretario  
Andrea Vecchione**

**Il Commissario Straordinario  
Cosimo Sibia**